



— STUDIO LEGALE —  
AVV. CARMELO BLANCO

## TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

EX ART.700 E 669-TERDECIES C.P.C.

\* \* \* \* \*

**PER: Zocco Rosalba (c.f. ZCCRLB66S60F258W)**, nata a Modica (RG) il 20.11.1966 ed ivi residente nella via Papa Giovanni Paolo II n°22, domiciliata presso lo studio dell'avv. **Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)**, sito in Ragusa, nella via Sacra Famiglia n°5, il quale la rappresenta e difende per mandato in calce al presente ricorso, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC [carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it](mailto:carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it) o al numero di fax 0932/456177;

**CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - ambito territoriale per la provincia di Ragusa), in persona del Ministro *pro tempore* **(c.f./p. IVA 80185250588)**, presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

**E CONTRO: I.I.S. "Archimede" (c.f. 90030220884)**, in persona del proprio dirigente *pro tempore*, con sede in Modica (RG), via Fabrizio n°10;

**E CONTRO: I.C. "C. Amore" (c.f. 90012230885)**, in persona del proprio dirigente *pro tempore*, con sede in Modica (RG), Piazza Carmelo Ottaviano s.n.;

### IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 16.04.2021, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, presso l'I.I.S. "Archimede" di Modica (c.d. scuola pilota), per il profilo di Assistente Amministrativo (Allegato n°1).

L'odierna ricorrente, alla sezione concernente i titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°132 giorni per l'A.S. 1993/1994, presso scuola media "G. Falcone" di Modica, come Osa/Asacom;
- 2) N°341 giorni per l'A.S. 1994/1995, presso scuola media "Scrofani" di Modica, come Osa/Asacom;
- 3) N°261 giorni per l'A.S. 1995/1996, presso scuola "I.C. Vittorini" di Scicli,



come Osa/Asacom;

4) N°230 giorni per l'A.S. 1996/1997, presso scuola "I.C. R. Poidomani" di Modica, come Osa/Asacom;

5) N°267 giorni per l'A.S. 1997/1998, presso scuola media "G. Falcone" di Modica, come Osa/Asacom;

6) N°266 giorni per l'A.S. 1998/1999, presso scuola media "G. Falcone" di Modica, come Osa/Asacom;

7) N°268 giorni per l'A.S. 1999/2000, presso scuola "I.C. Giovanni XXIII" di Modica, come Osa/Asacom;

8) N°271 giorni per l'A.S. 2000/2001, presso scuola "I.C. Giovanni XXIII" di Modica, come Osa/Asacom;

9) N°278 giorni per l'A.S. 2001/2002, presso scuola "I.C. Giovanni XXIII" di Modica, come Osa/Asacom;

10) N°239 giorni per l'A.S. 2002/2003, presso scuola "IPA Grimaldi" di Modica, come Osa/Asacom;

11) N°272 giorni per l'A.S. 2003/2004, presso scuola "IPA Grimaldi" di Modica, come Osa/Asacom;

12) N°270 giorni per l'A.S. 2004/2005, presso scuola "IPA Grimaldi" di Modica, come Osa/Asacom;

13) N°270 giorni per l'A.S. 2005/2006, presso scuola "IPA Grimaldi" di Modica, come Osa/Asacom;

14) N°279 giorni per l'A.S. 2006/2007, presso scuola "IPA Grimaldi" di Modica, come Osa/Asacom;

15) N°286 giorni per l'A.S. 2007/2008, presso scuola "IPA Grimaldi" di Modica, come Osa/Asacom;

16) N°273 giorni per l'A.S. 2008/2009, presso scuola "IPA Grimaldi" di Modica, come Osa/Asacom;

17) N°255 giorni per l'A.S. 2009/2010, presso scuola "TTC Archimede" di Modica, come Osa/Asacom;

18) N°253 giorni per l'A.S. 2010/2011, presso scuola "TTC Archimede" di Modica, come Osa/Asacom;

19) N°253 giorni per l'A.S. 2011/2012, presso scuola "TTC Archimede" di



Modica, come Osa/Asacom;

20) N°248 giorni per l'A.S. 2012/2013, presso scuola "TTC Archimede" di Modica, come Osa/Asacom;

21) N°203 giorni per l'A.S. 2013/2014, presso scuola "TTC Archimede" di Modica, come Osa/Asacom;

22) N°143 giorni per l'A.S. 2014/2015, di cui solo 35 come Osa/Asacom presso l'ITC "Archimede" di Modica;

23) N°247 giorni per l'A.S. 2015/2016, nessuno come Osa/Asacom;

24) N°263 giorni per l'A.S. 2016/2017, presso scuola "I.C. G. Albo" di Modica, come Osa/Asacom;

25) N°219 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso diverse scuola della provincia di Ragusa, di cui 160 come Osa/Asacom;

26) N°271 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso diverse scuola della provincia di Ragusa, nessuno, però, come Osa/Asacom;

27) N°292 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso diverse scuola della provincia di Ragusa, nessuno, però, come Osa/Asacom;

28) N°231 giorni per l'A.S. 2020/2021, presso diverse scuola della provincia di Ragusa, nessuno, però, come Osa/Asacom.

Buona parte del predetto servizio è stato reso negli anni dalla ricorrente alle dipendenze di diverse cooperative (Coop. "Medi Care", Coop. "Il Gruppo", ecc.) all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Ragusa, come assistente OSA e Asacom, ed in forza di una precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dal libretto di lavoro della ricorrente, dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegato n°2, 3 e 4). Si tenga conto che il certificato Silav (Allegato n°4) attesta come sede del servizio Osa/Asacom "*Istituto Ragioneria sede Modica*", "*ISTITUTO RAGIONERIA MODICA*", "*IST. TECNICO COMMERCIALE ARCHIMEDE*" o "*IST. TECNICO STATALE ARCHIMEDE*" (come evidenziato alle pagg.14, 15 e 16 dell'allegato n°4).

Ebbene, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, di cui quello prestato come Osa/Asacom deve essere valutato come "*altro servizio*" ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo,



come stabilito dal D.M. n°50 dello 03.03.2021, si ritiene che la sig.ra Zocco abbia diritto a che le venga attribuito il punteggio complessivo di 36,00 per il profilo di Assistente Amministrativo.

Ebbene, con nota Prot. N°0004984 dello 09.08.2021, l'I.I.S. "Archimede" di Modica ha pubblicato le graduatorie definitive di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 (Vedasi allegato n°5). A questo punto, l'odierna ricorrente ha verificato che gli era stato correttamente attribuito il punteggio complessivo per i titoli presentati ed il servizio prestato, e precisamente il punteggio di 36,00 per il profilo di Assistente Amministrativo (posizione 38). In sostanza, la Zocco ha verificato che gli era stato attribuito il corretto punteggio per tutto il servizio inserito in domanda e che aveva prestato, anche come Osa/Asacom, a favore di diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, come sopra elencato.

Tuttavia, successivamente, con nota del 27.01.2022, l'I.C. "C. Amore" di Modica (Vedasi allegato n°6) ha comunicato all'odierna ricorrente la verifica e convalida dei dati dalla stessa inseriti nella propria domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, ricalcolandone il punteggio e attribuendole punti complessivi 10,80 per il profilo di Assistente Amministrativo (Posizione in graduatoria oltre il n°2219), escludendo dalla valutazione tutto il servizio reso dall'odierna ricorrente come Osa/Asacom e valutando solo quello reso con rapporto diretto col MIUR; per cui il punteggio del servizio veniva ridotto a soli 3,70 punti. In buona sostanza la scuola predetta, a seguito di verifiche conseguenti alla convocazione dell'odierna ricorrente per una supplenza per il profilo di Assistente Amministrativo, ha riconosciuto all'odierna ricorrente esclusivamente il punteggio relativo ai titoli ed al servizio reso alle dirette dipendenze del MIUR come collaboratore scolastico, mentre le ha detratto integralmente il punteggio che le era stato precedentemente riconosciuto in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva per il servizio reso quale ausiliario presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa dall'A.S. 1993/1994 e sino all'A.S. 2020/2021, come sopra elencato. Tale nota è stata trasmessa alla scuola pilota, perché provvedesse alle modifiche all'interno della graduatoria ATA. Per cui, l'odierna ricorrente ha visto ridotto il proprio



punteggio.

Si tenga conto che le predette graduatorie vengono utilizzate dal MIUR per assegnare incarichi e/o supplenze per il personale ATA presso le scuole statali della provincia, in forza al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è fondamentale avere un alto punteggio e, di conseguenza, un'alta posizione in graduatoria. Inoltre, la posizione varia al variare del punteggio che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il conseguimento di nuovi titoli (la lista dei titoli spendibili è alquanto limitata e, comunque, conferiscono punteggi bassi), ma soprattutto svolgendo ulteriore servizio. A tal proposito si tenga conto pure che non tutto il servizio ha lo stesso valore in termini di punteggio: quello che vale di più è proprio quello svolto alle dipendenze dirette del MIUR presso le scuole statali. Perciò è fondamentale ottenere incarichi, anche brevi, tramite la stessa graduatoria ATA alle dirette dipendenze del MIUR.

Ancora, le tabelle di valutazione, allegate al D.M. n°50/21, prevedono per ogni profilo professionale un punto B, suddiviso sostanzialmente in tre commi, relativo alla valutazione del servizio, suddiviso, in buona sostanza, in tre diverse tipologie.

Pertanto, è di fondamentale importanza per ogni candidato inserito nelle graduatorie di III Fascia ATA avere un punteggio abbastanza alto da trovarsi in posizione utile all'ottenimento d'incarichi e/o supplenze, più o meno lunghi, da parte del MIUR, giacché ciò permette non solo di ottenere la connessa retribuzione per il lavoro prestato, ma soprattutto per incrementare in maniera importante e sostanziale il proprio bagaglio professionale ed il proprio punteggio, scalando, di conseguenza, le posizioni in graduatorie. Ancora, dopo che i candidati svolgono 24 mesi complessivi d'incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIUR presso le scuole statali, vengono inseriti nelle Graduatorie permanenti: ciò determina la possibilità di ottenere nuovi e più duraturi incarichi, ma, soprattutto, la possibilità dell'immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, avverso la graduatoria definitiva di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 siccome rideterminata a seguito della



predetta nota del 27.01.2022, l'I.C. "C. Amore" di Modica e, quindi, il nuovo riposizionamento all'interno della graduatoria definitiva, nonché la stessa nota del 27.01.2022 ed ogni altro atto antecedente o successivo, comunque inerente, presupposto o consequenziale, la sig.ra Zocco Rosalba, per mezzo del sottoscritto procuratore, propone ricorso per ottenerne l'annullamento ed il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla valutazione di tutto il servizio prestato, così come sopra indicato e come correttamente ed inizialmente attribuito dallo stesso MIUR resistente in seno alla graduatoria definitiva, nonché la condanna dell'Amministrazione Scolastica all'assegnazione in favore della ricorrente del connesso punteggio ai sensi del D.M. n°50/2021, con consequenziale corretto riposizionamento della ricorrente in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024, anche ai fini dell'iscrizione provvisoria così come prevista dall'art.8, comma 4, del predetto Decreto Ministeriale n°50/2021.

Gli atti impugnati, infatti, si appalesano illegittimi per i seguenti

#### **MOTIVI**

##### **I) Irregolarità del procedimento per lesione del diritto di difesa.**

Come detto, in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive all'odierna ricorrente era stato attribuito il corretto punteggio per i titoli e, soprattutto, per il servizio reso anche come ausiliario presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa. Tuttavia, successivamente, l'I.C. "C. Amore" di Modica ha comunicato all'odierna ricorrente la verifica e convalida del punteggio, riducendoglielo sensibilmente a seguito della detrazione integrale di tutto il punteggio relativo al servizio prestato come ausiliario.

Ebbene, la nota del 27.01.2022, emanata dall'Amministrazione scolastica, non contiene alcuna informazione alla parte relativa ai termini ed ai modi di impugnazione della stessa, ledendone il diritto di difesa.

Pertanto, le graduatorie oggetto di causa vanno riformate, riconoscendo il diritto della Zocco alla valutazione di tutto il servizio indicato nella propria domanda e conseguente assegnazione del relativo punteggio, anche per questo motivo.

##### **II) Illegittimità integrante violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dal fine e per irragionevolezza della scelta di non riconoscere**



alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto quale ausiliario dal 1993 al 2021 presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa. Violazione della Tabella di valutazione A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, di cui al Decreto Ministeriale n°50 dello 03.03.2021. Violazione dei principi ispiratori il D.M. n°50/2021. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente come Osa/Asacom va valutato ai sensi della tabella di valutazione A/1, Punto B), comma 8), di cui al D.M. n°50/21, per il profilo di Assistente Amministrativo ai sensi dell'allegato A/2, quale servizio utile per la sua valutazione come «Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Come peraltro correttamente fatto dall'Amministrazione Scolastica in sede di graduatorie definitive e sino all'emissione della predetta nota del 27.01.2022.

Infatti, la ricorrente, come detto, avendo svolto dal 1993 al 2021 attività lavorativa come ausiliario all'interno diverse scuole statali della provincia di Ragusa, seppur non alle dirette dipendenze del MIUR, abbia diritto comunque alla valutazione del servizio da essa indicato in domanda stante l'ampio ed esteso concetto di "servizio" indicato dal D.M. n°50/21, ricomprendendo, a giudizio dello scrivente, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche, interpretazione condivisa dallo stesso Tribunale di Ragusa, il quale si è espresso conformemente con ben n°5 sentenze e diversi provvedimenti di urgenza di cui *infra* (Vedasi allegati n° 7, 8, 9, 10 e 11).

Infatti, laddove il D.M. n°50/21 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 8 nella tabella A/1 per Assistente Amministrativo.



Invero, le funzioni ausiliarie nella scuola indicata nella domanda d'inserimento dalla ricorrente sono state assicurate per circa 28 anni grazie proprio agli accordi stipulati col Provveditorato agli Studi di Ragusa.

Ciò posto, appare davvero contraddittorio ed irragionevole usufruire per anni del servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperativa per poi dare spazio ai fini della stabilizzazione esclusivamente a soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente con le Amministrazioni Statali o Enti Locali!

Quanto detto vale ancor di più ove si consideri che il servizio presso le diverse cooperative svolto dalla ricorrente era un rapporto di lavoro a tempo determinato finanziato con denaro pubblico, a seguito di misure di intervento per l'occupazione mediante convenzioni con soggetti anche privati che assumevano la veste di concessionari (cfr. sul punto CGA 4/11/2008 n°878), il cui rapporto era stato assolutamente organizzato dalla scuola utilizzatrice del servizio con contributi previdenziali regolarmente versati.

Inoltre, tutto il servizio reso dalla Zocco è stato reso all'interno di diverse scuole statali della provincia di Ragusa ed organizzato direttamente dalle scuole utilizzatrici.

Invero, una diversa interpretazione del D.M. frusterebbe il principio di uguaglianza e d'imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640, dove in caso simile in un concorso pubblico per un posto d'istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come ausiliario ed indicato in domanda di conferma/aggiornamento per gli anni scolastici dal 1993/1994 al 2020/2021, tutto reso presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa. Di conseguenza, va attribuito alla Zocco il connesso punteggio, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2024.

Sul punto, come preannunciato, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di pronunciarsi con ben sei sentenze su altrettanti casi simili a quello in specie, rilevando come indubbiamente il servizio prestato come ausiliare, anche



se non alle dirette dipendenze di scuole statali, andava adeguatamente valutato così come previsto dal bando [cfr Trib. Ragusa, sezione Lavoro, Sent. n°810 ed 811 del 11.10.2013, Sent. n°677, 678 e 679 del 2017 e Sent. n°1194 del 2021, tutte passate in giudicato – Allegati n°7 e 8].

Nei precedenti in esame, il Tribunale ha così statuito: «...ritenuto che, anzitutto, in base al criterio d'interpretazione letterale la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello reso alle dirette dipendenze dello stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni in parola, giacché diversamente resterebbe priva di utilità la previsione del servizio nelle scuole in parola, rientrando un tale servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Ritenuto, ancora, che poiché tra gli istituti scolastici menzionati al fine di considerare utile il servizio presso di essi prestato, vi sono le scuole non statali e poiché come dedotto dallo stesso MIUR nelle note conclusionali del 4.06.12, per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, non si vede perché non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche, ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, posto che – per l'appunto è valutato utile il servizio reso anche in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata; ritenuto che, in verità, in base ad una lettura sistematica delle previsioni di cui alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si sia inteso valorizzare da un lato l'esperienza maturata nel settore di riferimento presso scuole sia pubbliche che private (a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante) e, dall'altro l'esistenza di un pubblico impiego ("servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali"), indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego; ritenuto che vada quindi accolto il ricorso...» (Trib. Ragusa, Sent. n°810/2013 e 811/2013 – All. 7).

In sede cautelare il medesimo Tribunale, emettendo ordinanza di accoglimento, tra l'altro evidenziava che: «...d'altra parte, ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente, sfuggirebbe il motivo della previsione espressa



*dal “servizio prestato in...” (vale a dire “presso”) le scuole elencate nelle summenzionate tabelle» (Provvedimento cautelare Cron. n°1667/2016 – Allegato n°10). Inoltre, il Tribunale di Ragusa ha confermato questa tesi con una serie recentissima di ben n°10 Ordinanze cautelari (Vedasi allegato n°11).*

Ancora, Il Tribunale di Ragusa nelle recenti sentenza n°677, 678 e 679 del 2017, sulla questione dichiara «...nel caso in specie, il Ministero non ha posto in dubbio il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie (in cui erano già state inserite prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2014/17); pertanto si controverte unicamente della valutabilità del servizio pacificamente prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenti di un ente pubblico, ma di un soggetto privato», ed ancora che «...la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità».

**Ma il Giudice fa suo anche il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n°161/2015, che statuisce, in materia di valutazioni dei titoli e dei servizi per le graduatorie per l'insegnamento, che la natura della controparte del rapporto non assume rilievo, «sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria...».**

Dello stesso tenore la recentissima sentenza n°1194/2021 del Tribunale di Ragusa (Vedasi allegato n°8).

Si tenga presente che il bando attuale, nella sua formulazione, è del tutto analogo a quelli oggetto dei predetti giudizi nei quali, come detto, anche nella fase cautelare è stata concessa la misura richiesta ex art. 700 c.p.c..

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio prestato dalla Zocco ed il punteggio attribuito a seguito della nota del 27.01.2022 sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i predetti periodi di servizio. In effetti, il MIUR in un primo momento aveva correttamente valutato il servizio reso dalla ricorrente come ausiliario presso diverse scuole statali della provincia di Ragusa, probabilmente perché memore della copiosa favorevole giurisprudenza del Tribunale di Ragusa,



salvo poi cambiare idea in un secondo momento e, quindi, emettendo la nota del 27.1.2022, oggi impugnata.

In realtà, che la previsione del bando si debba interpretare nel senso di ricomprendervi, per la valutazione del servizio, anche quello svolto non alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali purché svolto presso le stesse, emerge *ictu oculi* anche dai riferimenti normativi indicati nelle premesse del D.M. in questione, primo fra tutti quello al D.M. 717/2014 che richiama, a sua volta, la legge 17.05.1999 n°144 art. 45 e successive integrazioni e modificazioni. Importante richiamo, questo, giacché, ai sensi del suddetto dato normativo, il Governo si impegnava a realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione. In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 predetto «*Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n°468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n°56 e succ. modifiche*».

Orbene, appare evidente che se il D.M. 717/2014, richiamato dal nuovo D.M. n°50/2021, indicava espressamente quali riferimenti normativi posti a base della sua emanazione l'art. 45 della legge n°144/99, norma mirante ad organizzare i sistemi di incentivi all'occupazione specie per i lavoratori socialmente utili (prevedendo addirittura una quota di riserva a loro favore nei concorsi), appare alquanto illogico ed irrazionale che poi in sede di attuazione di tali principi, il servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperative presso Scuole Statali non venisse affatto valutato.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

### **III) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..**

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente e svolto quale ausiliare dal 1993 al 2021, in qualità di socio-lavoratore di diverse cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione anche sotto altro aspetto.

Infatti, come si legge nel D.M. n°50/21 allegato A/1, punto B/7.2, per il profilo



di Assistente Amministrativo, viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove ancora esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente all'interno delle scuole statali anche se non alle dipendenze della P.A..

A tal proposito, il Tribunale di Ragusa, con due recentissime ordinanze cautelari, ha chiarito che «...la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Se poi si considera che tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, e che per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, è irragionevole non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, essendo infatti valutato utile anche il servizio reso in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuole privata.» (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, n°2 Ordinanze Cautelare del 18.11.2021 – Allegato n°11).

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIUR, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIUR, appare in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto.

#### DOMANDA CAUTELARE

**Emissione di un provvedimento provvisorio che disponga, a favore dell'odierna ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e**



di istituto di III fascia del personale ATA con valutazione positiva del servizio prestato in diverse scuole statali della provincia di Ragusa come ausiliario dall'anno scolastico 1993/94 sino all'anno scolastico 2020/21, indicato in domanda ed inizialmente riconosciuto dall'Amministrazione scolastica, e con connessa attribuzione del relativo punteggio, come previsto dall'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021.

Si ritiene indispensabile la concessione di un provvedimento cautelare stante il rischio di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nelle more della definizione del giudizio di merito. Soprattutto se si tiene conto del fatto che le predette graduatorie vengono aggiornate con cadenza triennale, dando così la possibilità ad ogni candidato di incrementare il proprio punteggio (e, quindi, di scalare la posizione) portando alla valutazione del MIUR nuovi ed ulteriori titoli e/o periodi di servizio non precedentemente valutati.

Ciò posto, la ricorrente chiede che venga disposta, con provvedimento d'urgenza, emesso anche *inaudita altera parte*, l'iscrizione immediata nelle graduatorie predette tenendo conto del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 1993/94 e sino all'anno scolastico 2020/2021 in diverse scuole della provincia di Ragusa, riconoscendole, quindi, provvisoriamente il corrispondente punteggio e disponendone il riposizionamento all'interno delle graduatorie per cui è causa, sussistendone i presupposti.

Per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, si ritiene sicuramente sussistente in ipotesi il *fumus boni iuris*. Giacché la ricostruzione dei fatti è conforme allo stesso dettato del D.M. 50/2021, nonché alle interpretazioni giurisprudenziali di merito prevalenti dello stesso Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si ritiene sussistente anche questo requisito, dato che con l'attuale punteggio attribuito alla sig.ra Zocco, questa si trova collocata oltre la posizione n°2219 per il profilo di Assistente Amministrativo, senza possibilità alcuna di poter ricevere incarichi da parte dell'amministrazione scolastica. Invece, con la corretta valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome sopra meglio specificato, la ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle **prime quaranta posizioni** per il profilo di Assistente



Amministrativo, in pratica in posizione utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni triennali delle graduatorie; diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcata dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierna ricorrente. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un irreparabile e grave pregiudizio per la ricorrente, cui si può ovviare solamente con l'emissione di un provvedimento d'urgenza, tra l'altro previsto dallo stesso Decreto Ministeriale n°50/21 all'art.8, comma 4.

Inoltre, preme evidenziare che la perdita di *chances*, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del bagaglio professionale della ricorrente e, soprattutto, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia. In tal senso si è espresso il Tribunale di Ragusa con ben 15 ordinanze cautelari (Vedasi allegato n°9, 10 e 11), di cui l'Ordinanza dello 05.02.2016, cron. n°1667/2016 (All. n°10) e dieci recentissime Ordinanze cautelari emesse dal 18.11.2021 al 25.01.2022 (All. n°11).

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Zocco Rosalba, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

#### **VOGLIA IL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO**

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza *ex art. 151 c.p.c.*;

- Preliminarmente, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, ai sensi dell'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, con il riconoscimento provvisorio a



favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 1993/1994 sino all'anno scolastico 2020/2021, con l'attribuzione del corrispondente il punteggio di 36,00 per il profilo di Assistente Amministrativo e, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;

- Accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Zocco Rosalba alla valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 1993/94 e sino all'anno scolastico 2020/21 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, del D.M. n°50 dello 03.03.2021;

- Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione in via definitiva, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (di punti 36,00 per il profilo di Assistente Amministrativo) rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024;

- Si producono: **1)** Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; **2)** Copia dei libretti di lavoro della ricorrente; **3)** Copia autocertificazione della ricorrente che attesta il servizio prestato; **4)** Copia del certificato Silav della ricorrente; autocertificazione della ricorrente che attesta il servizio prestato; **5)** Copia della graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III Fascia personale ATA, pubblicata in data 09.08.2021 sul sito dell'I.I.S. "Archimede" di Modica; **6)** Copia della nota del 27.01.2022, l'I.C. "C. Amore" di Modica; **7)** Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; **8)** Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017, n°1194/2021; **9)** Copia di n° 2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; **10)** Copia dell'ordinanza Cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; **11)**



Copia n°10 Ordinanze cautelari del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, dal 18.11.2021 al 25.01.2022; **12)** Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; **13)** Copia del profilo della sig.ra Zocco Rosalba sulla pagina personale presso il sito del MIUR.

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che in base alla materia trattata il contributo unificato da versare è pari ad € 259,00.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto.

Ragusa, 21.02.2022

***Firmato digitalmente***

***Avv. Carmelo Blanco***

16

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE  
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
(Ex art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

**PREMESSO**

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato a titolo di ausiliario, quale socio-lavoratore di diverse cooperative, dall'A.S. 1993/94 all'A.S. 2020/2021;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nei seguenti profili di Assistente



Amministrativo di III Fascia ATA per la prov. di Ragusa per il triennio 2021-2024.

#### RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. *«Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».*

#### CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, *«...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...»;*

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del



processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn°176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

#### **RILEVATO, INFINE,**

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR.

Ragusa, 21.02.2022.

***Firmato digitalmente***

***Avv. Carmelo Blanco***

